

<b>Ottobre 2019</b>	<b>Verifica di Assoggettabilità a procedura di V. I. A.</b>	<b>Versione 1.0</b>
	<b>INTEGRAZIONI</b>	
	<b>Ampliamento della superficie di vendita con inserimento partner commerciale</b>	

*Ditta INTERMEDIA S.N.C. di ROSSONI FABIO & CO.*

*Comune di ROSA'*

*Provincia di VICENZA*

*Regione VENETO*

## AMPLIAMENTO DELLE SUPERFICIE DI VENDITA DI ATTIVITÀ COMMERCIALE ESISTENTE

---

**Richiesta integrazioni - nota Provincia prot. n. 47516 del 09 settembre 2019**

### Quadro programmatico

*1. si ravvisa la necessità di integrare il quadro programmatico ritenendo necessari alcuni approfondimenti per analizzare le specifiche sensibilità individuate, mettendole in rapporto con l'intervento proposto.*

### Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) vigente

*Lo S.P.A. presentato non ha indicato il fatto che l'area interessata dall'intervento è completamente all'interno di "Fascia di ricarica degli acquiferi (Tav. 1 – Difesa del suolo e degli insediamenti), completamente all'interno di "principali itinerari di valore storico e storico ambientale" ed in adiacenza a "viabilità statale (lombardo veneta) e afferente di I livello al 1832" (Tav. 4 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico), nonché - in adiacenza a "strade mercato". Tav. 7 – sistema insediativo).*

Il PTRC vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 1992, risponde all'obbligo, emerso con la legge 8 agosto 1985, n. 431, di salvaguardare le zone di particolare interesse ambientale, attraverso l'individuazione, il rilevamento e la tutela di un'ampia gamma di categorie di beni culturali e ambientali.


L'area dove interessata dall'intervento si colloca all'interno di "Fascia di ricarica degli acquiferi" come da Tav.1 – Difesa del suolo e degli insediamenti, normata dall'art. 12 - "Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche" delle Norme Tecniche del PTRC:

#### *Art. 12*

*Direttive e prescrizioni per le aree ad elevata vulnerabilità ambientale per la tutela delle risorse idriche.*

Il Piano di settore “Piano Regionale di Risanamento delle Acque” (P.R.R.A.) suddivide il territorio regionale in: a. “zone omogenee di protezione”, ambiti dove la tutela delle risorse idriche è definita in funzione dei diversi gradi di vulnerabilità del territorio regionale, in relazione alle caratteristiche idrografiche, geologiche morfologiche e insediative; b. “ambiti territoriali ottimali” zone all'interno delle quali i servizi di fognatura e di depurazione sono programmati e gestiti da un unico ente di gestione. Il P.R.R.A. disciplina i limiti di accettabilità delle caratteristiche qualitative dello scarico delle acque reflue di pubbliche fognature e di quelle di insediamenti civili che non recapitano in rete pubblica, e ciò in relazione alla localizzazione dello scarico, a ciascuna delle zone di cui al primo comma, lett.a), alla potenzialità dell'impianto di depurazione nonché alle caratteristiche e all'uso del corpo idrico recipiente. Il P.R.R.A. detta prescrizioni in ordine a: - il trattamento delle acque reflue civili e industriali: - il conferimento di acque trattate ai diversi corpi idrici; - lo scarico di acque reflue di qualsiasi tipo nel sottosuolo e in corpi idrici con particolari caratteristiche; - gli scarichi a mare. Sono fatti salvi i diritti del proprietario del corpo ricettore in ordine alla convenzione, con pagamento del relativo canone. Nelle seguenti aree a più elevata vulnerabilità ambientale, come individuate nella tavola n.1: a. la “fascia di ricarica degli acquiferi” compresa tra i rilievi delimitano a sud l'area montana e la fascia delle risorgive; b. l'area tributaria della laguna di Venezia; c. la fascia costiera; è vietato il nuovo insediamento di attività industriali, dell'artigianato produttivo, degli allevamenti zootecnici e di imprese artigiane di servizi con acque reflue non collegate alla rete fognaria pubblica o di cui non sia previsto, nel progetto della rete fognaria approvata, la possibilità di idoneo trattamento o, per i reflui di origine zootecnica, il riutilizzo, e comunque uno smaltimento compatibile con le caratteristiche ambientali dell'area. Qualora un soggetto pubblico o privato intenda realizzare insediamenti produttivi in aree prive di tali infrastrutture, deve sostenere gli oneri di allacciamento alla pubblica fognatura e/o della realizzazione e gestione dell'impianto di depurazione e pretrattamento. Nella formazione dei nuovi Strumenti urbanistici generali e nella revisione di quelli esistenti, i Comuni che ricadono in dette zone individuano le attività civili, zootecniche ed industriali esistenti non collegate alla rete fognaria e quelle per le quali è previsto l'allacciamento. A tal fine essi si avvalgono anche dei dati raccolti dalle Province in sede di censimento degli insediamenti produttivi ed assimilati, ai sensi dell'art.5, comma 1, punto 4 della L.R. 16.4.1985, n.33 e predispongono le misure atte alla eliminazione delle fonti di inquinamento. Ove l'allacciamento non si rendesse possibile i Comuni potranno prevedere, ai sensi dell'art.30 della L.R.27.6.1985, n.61 e successive modifiche ed integrazioni, la rilocalizzazione degli impianti stessi. Nella “fascia di ricarica degli acquiferi” è fatto divieto di scaricare nel sottosuolo e nelle falde acquifere sotterranee le acque di raffreddamento. Nell'area tributaria della Laguna di Venezia e nella fascia costiera qualora, in relazione alla

qualità delle acque reflue, sia consentito lo scarico negli strati superficiali del suolo agli insediamenti produttivi e civili che non possono essere allacciati alle pubbliche fognature, ciò potrà avvenire esclusivamente mediante subirrigazione. La disciplina dell'uso in agricoltura di fertilizzanti, fitofarmaci ed erbicidi è regolamentata dal Piano specifico denominato "Agricolo-Ambientale e per la difesa fitopatologica" previsto agli articoli 3 e 14 della L.R. 8 gennaio 1991, n.1. Lo spargimento dei liquami sul suolo agricolo è regolamentato dall'allegato D al piano regionale di risanamento delle acque approvato con provvedimento conciliare n.962 del 1.9.1989, nonché dalla circolare n.24 del 10 agosto 1990. Valgono in ogni caso le azioni di tutela ambientale e di uso razionale del territorio previste nel documento interregionale "Interventi e metodi di produzione agricola e zootecnica per la salvaguardia e la valorizzazione della Valle Padano-Veneta", approvato dal Consiglio regionale in data 26 marzo 1991.




Estratto Tav.1 – Difesa del del suolo e degli insediamenti – non in scala

	CONFINE DI STATO
	CONFINE DI REGIONE
	ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO IDROGEOLOGICO (art. 7 N. di A.) R.D.L. 30.12.1923 N. 3267
	ZONE A RISCHIO SISMO (art. 9 N. di A.) Comuni inclusi negli elenchi di cui alla L. 2.2.1974 n. 84 e D.M. 4.5.1982
	AREE ESONDABILI (art. 10 N. di A.)
	AREE A SCOLO MECCANICO
	AREE ESONDATE PER ALLUVIONI NEL 1951-1957-1960-1966
	AREE ESONDATE PER MAREGGIATE NEL 1988
	AREE LITORANEE SOGGETTE A SUBSIDENZA (art. 11 N. di A.) (Fonte C.N.R. Atlante delle spiagge italiane 1985)
	TENDENZA EVOLUTIVA DELLE LINEE DI RIVA (art. 11 N. di A.) Fonte C.N.R. Atlante delle spiagge italiane 1985
	AREE LITORANEE CON TENDENZA ALL' ARRETRAMENTO
	AREE LITORANEE CON TENDENZA ALL' AVANZAMENTO
	VARIAZIONE DEI FONDALI MARNI IN ACCUMULO
	VARIAZIONE DEI FONDALI MARNI IN EROSIONE
	FASCIA DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI (art. 12 N. di A.)
	LINEA SETTENTRIONALE DELLE RISORSE (art. 12 N. di A.)
	AREA TRIBUTARIA DELLA LAGUNA DI VENEZIA (art. 12 N. di A.)
	FASCIA COSTERA (art. 12 N. di A.)


Legenda Tav.1 – Difesa del del suolo e degli insediamenti

L'area si trova all'interno di "Principali itinerari di valore storico e storico ambientale" ed in adiacenza a "viabilità statale (lombardo veneta) e afferente di I livello al 1832" (rif . Tav. 4 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico).


Si riporta inoltre estratto della Tavola 7 – "Sistema insediativo" che evidenzia la vicinanza con strade di mercato (SP47, che in questo tratto prende il nome di via Mazzini).




Estratto Tav. 4 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico – non in scala



Legenda Tav. 4 – Sistema insediativo ed infrastrutturale storico ed archeologico



*Estratto Tav 7 – Sistema insediativo - non in scala*



Legenda Tav 7 – Sistema insediativo

Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)

*Non è stato rilevato il fatto che l'area interessata è all'interno di zone omogenee di protezione – zona della ricarica (Tav. 36 relativa alle “Zone Omogenee di protezione dall'inquinamento”), di zone vulnerabili “Alta pianura – zona di ricarica degli acquiferi” (Fig. 2.3 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Deliberazione del consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006)) e risulta essere un'area con gradi di vulnerabilità E-elevato (Valori sintacs 70-80) (Fig. 2.2 relativa alla “Carta delle Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta”).*

TAV. 36 – ZONE OMOGENEE DI PROTEZIONE DALL'INQUINAMENTO

Il Piano di Tutela delle Acque intende garantire :

- la protezione ed il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono;
- un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse idriche disponibili;
- una maggiore protezione dell'ambiente acquatico che ne consenta il miglioramento anche attraverso l'adozione di misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite delle sostanze prioritarie, nonché l'arresto o
- la graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di quelle pericolose;
- il blocco e la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;
- un fattivo contributo alla mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità;

ed ha fissato i seguenti obiettivi:

- ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee;
- raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015;
- gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative;
- procedere attraverso un'azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità;
- riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale;
- rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.

*“Art.1 comma 2 e 3, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Allegato A3 alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni – Aggiornamento a LUGLIO 2018*

2. Con il Piano di Tutela delle Acque, [...] la Regione del Veneto individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della risorsa idrica, in applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni, Parte terza, e in conformità agli obiettivi e alle priorità d’intervento formulati dalle autorità di bacino.

3. Il Piano definisce gli interventi di protezione e risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l’uso sostenibile dell’acqua, individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.”

Nella Tavola 36 - “Zone omogenee di protezione dall’inquinamento” del PTA, il Comune di Rosà è inserito per tutta la superficie di competenza nelle “Zone della ricarica” ai sensi dell’art. 18 delle Nta del PTA:

#### CAPO IV – MISURE DI TUTELA QUALITATIVA

##### Art. 18 - Campo di applicazione e zone omogenee di protezione


1. Le norme del presente Capo disciplinano gli scarichi delle acque reflue urbane, delle acque reflue domestiche e di quelle ad esse assimilabili, e gli scarichi di acque reflue industriali.

Disciplinano altresì le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio.


2. Al fine di tenere conto delle particolari caratteristiche idrografiche, idrogeologiche, geomorfologiche e insediative, il territorio regionale viene suddiviso nelle “zone omogenee di protezione”, di cui al paragrafo 3.2.5 degli “Indirizzi di Piano”. Le zone omogenee di protezione sono:

- a) zona montana;
- b) zona di ricarica degli acquiferi;
- c) zona di pianura ad elevata densità insediativa;
- d) zona di pianura a bassa densità insediativa;
- e) zona costiera.

3. I limiti di accettabilità degli scarichi delle acque reflue urbane in acque superficiali sono stabiliti in funzione della zona omogenea nella quale gli stessi sono ubicati e della potenzialità dell’impianto di trattamento, espressa in abitanti equivalenti. I limiti da rispettare sono stabiliti nell’Allegato A, tabelle 1 e 2<sup>26 27</sup>



*Estratto Tav. 36 – Zone omogenee di protezione dall'inquinamento, da PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE Art. 121, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"*



### FIG. 2.3 - ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA

Il Comune di Rosà è incluso in parte, zona nord, fra le zone vulnerabili “Alta pianura- zona di ricarica degli acquiferi”, in parte, zona sud, fra le aree “Bacino scolante in laguna di Venezia”.

Il fabbricato oggetto di intervento ricade nelle prime zone.

La normativa del P.T.A. prevede:

#### *Art. 13 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*

*1. Sono designate zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola:*

*a) l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 “Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente”, costituita dal territorio della Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006;*

*b) il bacino scolante in laguna di Venezia, area individuata con il “Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000”, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;*

*c) le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del*

Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006:


d) l'intero territorio dei comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, individuati in Allegato D;

e) il territorio dei comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, individuati in Allegato D.

2. La perimetrazione delle zone vulnerabili è riportata nel paragrafo 2.2 degli "Indirizzi di Piano", e l'elenco dei comuni il cui territorio ricade nelle zone c), d), e) di cui al comma precedente, è riportato nell'Allegato D.

3. Nelle zone vulnerabili devono essere applicati i programmi d'azione regionali, obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" e successive modificazioni e le prescrizioni contenute nel codice di buona pratica agricola.

4. La Giunta regionale può rivedere la designazione delle zone vulnerabili, sentita la competente autorità di bacino.



Estratto Fig. 2.3 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola






Fig. 2.2 -“CARTA DELLE VULNERABILITÀ INTRINSECA DELLA FALDA FREATICA DELLA PIANURA VENETA”

Il fabbricato oggetto di intervento risulta inserito in un’area con grado di vulnerabilità E-elevato,



Estratto Fig. 2.2 relativa alla “Carta delle Vulnerabilità Intrinseca della falda freatica della Pianura Veneta”



Piano di Assetto del Territorio del Comune di Rosà (P.A.T.)


L'area è all'interno di:

- “Idrografia fascia di rispetto”, “Area di ricarica delle falde”, della fascia di individuazione del “Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004-Corsi d'acqua” e “Strade romane” (Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale);
- “Aree a rischio idrogeologico” (Tav. 3 - Carta delle fragilità);
- “Specifiche destinazioni d'uso (T)” e “Patrimonio terziario a scala territoriale” (Tav. 4 - Carta delle trasformabilità).

Il Piano di Assetto del Territorio di Rosà è stato approvato con Delibera G.R.V. n° 1409 del 15.05.07.

Nella tavola 1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale, l'area ricade all'interno di:

- idrografia fascia di rispetto art. 11 “Disposizioni generali relative all'acqua” delle N.T.A.,
- area di ricarica delle falde art. 11 “Disposizioni generali relative all'acqua” delle N.T.A.,
- in vincolo paesaggistico Dlgs 42/2004 corsi d'acqua” art.10 “Disposizioni generali relative al suolo e sottosuolo” dell NTA. Come avviene nelle tavole del PAT, anche nella Tavola dei Vincoli del P.I. si evidenzia che l'area destinata ad ampliamento ricade in Aree tutelate dal D.Lgs. n. 42/2004 (come descritto a pagina 26 dello SPA),
- strade romane art. 15 “Disposizioni relative all'edificazione ed agli insediamenti” delle N.T.A..



*Estratto Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale del P.A.T. - non in scala*

LEGENDA	N.T.
<b>Confini comunali</b>	
<b>Vincoli</b>	
 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004-ambito visivo e filare di Villa Dolfin	Art. 14
 Aziende soggette agli obblighi di cui agli artt. 6-7 D.Lgs. 334/99	Art. 14
 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004:Giardini storici	Art. 14
 Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004-Archeologia industriale	Art. 15
 Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004-Ritrovamenti archeologici	Art. 15
 Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004-edifici notificati dalla Soprintendenza	Art. 15
 Vincolo monumentale D.Lgs 42/2004-Antichi muri di cinta	Art. 15
 Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004-Ville e complessi monumentali	Art. 15
 Pozzi di prelievo per uso idropotabile,idrotermale e idroproduttivo	Art. 11
 Area di ricarica delle falde	Art. 11
<b>Pianificazione di livello superiore</b>	
 Centri storici	Art. 15
 Agro-centuriato	Art. 15
 Strade romane	Art. 15
<b>Altri elementi</b>	
 Edifici di interesse storico-ambientale:grado di protezione	Art. 15
 Ambiti degli edifici di interesse storico-ambientale	Art. 15
 Idrografia/Fascia di rispetto	Art. 11
 Cave	Art. 10
 Cave: fasce di rispetto	Art. 10
 Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004-Corsi d'acqua	Art. 10
 Discariche	Art. 11
 Discariche: fasce di rispetto	Art. 11
 Vincoli relativi a risorse idropotabili-zone di tutela assoluta dei pozzi	Art. 11
 Vincoli relativi a risorse idropotabili-zone di rispetto	Art. 11
 Depuratori	Art. 16
 Viabilità:fasce di rispetto stradale	Art. 16
 Viabilità:fasce di rispetto autostradale	Art. 16
 Ferrovia	Art. 12
 Ferrovia:fasce di rispetto	Art. 12
 Elettrodotto esistente	Art. 12
 Elettrodotto esistente:fasce di rispetto	Art. 12
 Elettrodotto di progetto	Art. 12
 Elettrodotto di progetto:fasce di rispetto	Art. 10
 Metanodotti	Art. 12
 Cimiteri	Art. 12
 Cimiteri:fasce di rispetto	Art. 15
 Zone di recupero	Art. 12
 Vincolo SVEG	Art. 12
 Allevamenti	Art. 12
 Parco agricolo (zona soggetta a Piano Ambientale ai sensi art.9 L.R. 40/84)	Art. 43

Legenda Tavola 1 - Carta dei Vincoli e della pianificazione territoriale del P.A.T.


Nella tavola 3 – Carta delle fragilità l'area è inclusa nelle aree a rischio idrogeologico, ai sensi dell'art.11 delle Norme Tecniche, come evidenziato a pg 22 dello SPA.

Art. 11 - Disposizioni relative all'acqua

[...]

*Invarianti e fragilità: prescrizioni*

1. Tutti i corpi idrici e le fasce di rispetto che determinano le rispettive aree a rischio idrogeologico individuati nella tavola "T3 – Carta delle Fragilità" del Piano di Assetto del Territorio, sono soggetti oltre che alla speciale regolamentazione idraulica prevista dalla normativa vigente, anche a speciale tutela paesaggistica per l'importanza che anche sotto tale riguardo rivestono.



*Estratto Tavola 3 – Carta delle fragilità del P.A.T. – non in scala*

LEGENDA	N.T.
 <b>Confini comunali</b>	
<b>Penalità ai fini edificatori</b>	
 <b>Area idonea (ex Terreno ottimo)</b>	Art. 10
 <b>Area non idonea (ex Terreno scadente)</b>	Art. 10
<b>Aree soggette a dissesto idrogeologico</b>	
 <b>Cave attive</b>	Art. 10
 <b>Cave dismesse</b>	Art. 10
 <b>Cave abbandonate</b>	Art. 10
 <b>Discariche</b>	Art. 10
 <b>Aree a rischio idrogeologico</b>	Art. 11
<b>Altre componenti</b>	
 <b>Corsi d'acqua: canali rivestiti (sponde artificiali)</b>	Art. 11
 <b>Corsi d'acqua: canali disperdenti (sponde naturali)</b>	Art. 11
 <b>Aree per il rispetto dell'ambiente rurale</b>	Art. 14
 <b>Aree di fragilità del paesaggio o dell'ambiente</b>	Art. 14
 <b>Aree di interesse storico, ambientale e artistico</b>	Art. 14
 <b>Ambiti di valorizzazione ambientale: Parco Agricolo</b>	Art. 43
 <b>Elementi rappresentativi dei paesaggi storici del Veneto</b>	Art. 15
 <b>Aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto</b>	Art. 14
 <b>Pozzi freatici</b>	Art. 11
• <b>Pozzi di prelievo per uso idropotabile, idrotermale e idroproduttivo</b>	Art. 11
 <b>Vincoli relativi a risorse idropotabili: zona di tutela assoluta</b>	Art. 11
 <b>Vincoli relativi a risorse idropotabili: zona di rispetto</b>	Art. 11
 <b>Strada statale 47</b>	Art. 16

Legenda Tavola 3 – Carta delle fragilità del P.A.T

Da pg. 22 dello S.P.A.:

*L'area oggetto di ampliamento ricade in una zona definita dalla tavola 4 Carta delle Trasformabilità come "Patrimonio Terziario a scala territoriale" art. 25 delle N.T.A. del P.R.G., e dalla Tavola 3 Carta della Fragilità come "Area idonea (ex terreno ottimo)" art. 10 e coinvolta per buona parte nelle "Aree a rischio idrogeologico" art. 11 delle N.T.A*

L'area oltre ad essere individuata fra le zone "Patrimonio Terziario a scala territoriale" ai sensi dell'art. 25 delle Norme Tecniche, risulta inclusa in aree con "Specificazione destinazione d'uso (T)" di cui agli articoli:

- art. 23 - "Urbanizzazione residenziale consolidata",
- art. 25 - "Patrimonio terziario a scala territoriale",
- art. 26 - "Aree produttive, industriali e artigianali",
- art. 43 - "Misure di salvaguardia"


In particolare:

*Art. 25 - Patrimonio terziario a scala territoriale*

*1. Caratteristiche dell'azione e sua individuazione Le zone così individuate sono costituite dall'insieme di aree gravitanti sulla Strada Statale n° 47 della Valsugana e già interessate dal progetto della "Strada mercato".*

*Il Piano di Assetto del Territorio propone un ampliamento del perimetro della "Strada mercato" in modo da coinvolgere in un progetto complessivo di riordino edilizio e urbanistico anche l'insieme di edifici commerciali, artigianali e produttivi che gravitano sulla strada stessa.*

[...]



Estratto Tav 4 – Carta delle trasformabilità del P.A.T. – non in scala

LEGENDA	N.T.
— CTR	
- - - Confini comunali	
<b>Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei-A.T.O.</b>	
ATO 1-Rosà capoluogo	Art. 17
ATO 2-Quadrante Cusinati-San Pietro	Art. 18
ATO 3-Spalla Verde Ovest	Art. 19
ATO 4-Territorio agricolo	Art. 20
<b>Azioni strategiche</b>	
Linee preferenziali di sviluppo insediativo	Art. 31,32,33,34
Patrimonio dei tessuti centrali e delle microcentralità	Art. 21
Attrezzature di interesse comune	Art. 22
Urbanizzazione residenziale consolidata	Art. 23
Residenza lungostrada ad articolare nuove parti urbane	Art. 24
Patrimonio terziario a scala territoriale	Art. 25
Aree produttive industriali e artigianali	Art. 26
Zona a prevalente destinazione agricola con elevata dispersione residenziale	Art. 27
Zona a prevalente destinazione agricola con appezzamenti di grandi dimensioni	Art. 28
Zone agricole di conservazione e ricostruzione del paesaggio rurale originario e della rete ecologica	Art. 29
Limiti fisici alla nuova edificazione	Art. 30
Parco Agricolo-rimando a strumento urbanistico attuativo in corso	Art. 43
Piani urbanistici attuativi (P.U.A.)	Art. 43
Piano Particolareggiato del Centro Storico	Art. 43
Progetto "Strada Mercato"	Art. 43
Aree di trasformazioni: addizioni per il completamento e la riqualificazione del settore urbano	Artt. 31,32,33,34
Specifiche destinazioni d'uso (T - IA)	Artt. 23,25,26,43
Aree di riqualificazione e riuso	Art. 35
<b>Rete relazionale</b>	
Viabilità di connessione territoriale	Art. 16
Bretella ovest	Art. 16
Viabilità e rete di distribuzione in ambito locale e urbano	Art. 16
Viabilità di distribuzione interna	Art. 16
Linea ferroviaria	Art. 16
Piste ciclabili	Art. 16
Percorso di riorganizzazione tra gli insediamenti, le rispettive attrezzature e le centralità	Art. 16
<b>Modalità di relazione e ruolo del verde</b>	
Sequenze verdi urbane	Artt. 17,18,19,20
<b>Linee preferenziali. modalità insediative di intervento</b>	
Residenza lungostrada confermata	Art. 20
Residenza lungostrada di completamento	Art. 20
<b>Valori e tutele</b>	
Sequenze ecologiche: elementi areali	Art. 36
Sequenze ecologiche: elementi lineari	Art. 36
Civiltà delle Rogge	Art. 37
Patrimonio storico-ambientale: filari alberati	Art. 38
Patrimonio storico-ambientale	Art. 38

Legenda Tav 4 – Carta delle trasformabilità del P.A.T.

L'attività prevista non appare comunque impattare sulle matrici ambientali individuate dal PTRC, PTA e PAT.

**Si ricorda che il progetto prevede esclusivamente il riutilizzo come unità commerciale di un locale già esistente attualmente utilizzato come magazzino/ deposito. Nessuna opera di urbanizzazione e/o infrastrutturale esistente è prevista in variazione.**

### **Quadro progettuale**

2. In tema di rifiuti, specificare quali siano le modalità gestionali a seguito della realizzazione dell'intervento, anche in termini di responsabilità, e se siano previste specifiche politiche preventive sulla produzione e riduzione dei rifiuti.

L'attività commerciale che si andrà eventualmente a presidiare, si adeguerà al sistema di raccolta differenziata presente nel territorio. I rifiuti saranno perlopiù imballaggi.

Si conferma quanto proposto nello studio preliminare ambientale a pg. 60:

*“Per quanto riguarda l'attività commerciale di INTERMEDIA S.N.C., essa non produce materiale di scarto, se non rifiuti di tipo urbano, in particolare residui di imballaggi, come peraltro si prevede avverrà anche per la futura parte in ampliamento.*

*L'area è asservita dal consorzio ETRA s.p.a. di cui il Comune di Rosà fa parte, che si occuperà della raccolta differenziata e dello smaltimento dei rifiuti sopracitati. La zona infatti è inserita in un sistema a destinazione commerciale e residenziale già collaudato ed operativo da anni.”*

A nord est dell'area è presente un'isola ecologica a servizio degli esercenti del fabbricato, la nuova attività si inserirà nel sistema di riduzione e smaltimento dei rifiuti previo accordo e disposizioni da parte del Comune ed ente competente.



**Architetto CARMEN GAZZOLA**  
via Marzarotto 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI) – Tel.3286823466  
E-mail: arch.carmen.gazzola@pec.it

### **Quadro ambientale**

#### ***Caratterizzazione dell'impatto sull'ambiente idrico***

3. Il caso ricade nel comma 5 lettera d) art 39 NTA/PTA, che prevede che tali acque, convogliate, siano recapitate o in superficiale o sul suolo; se non applicabile, il recapito può essere verso strati superficiali sottosuolo previa decantazione e disoleazione. Si richiedono integrazioni circa l'attuale recapito delle acque meteoriche da parcheggio; nel caso le reti da tetto e da parcheggi fossero separate il richiedente potrebbe valutare di spostare il recapito da parcheggi verso la roggia, evitando disoleatore e decantazione lasciando nei pozzi perdenti l'acqua pulita da tetto con minimo aggravio idraulico.

#### **Art. 30 - Scarichi sul suolo**

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie o destinati al riutilizzo.

3. Nel caso delle superfici elencate all'articolo 39, comma 5, le acque meteoriche di dilavamento e le acque di lavaggio, convogliate in condotte separate, possono essere recapitate anche sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9 dell'articolo 39 delle presenti "Norme Tecniche di Attuazione".

#### **Art. 39 - Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio**

[...]

d) parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 mq, con esclusione di cave, miniere e ogni altra attività che comporti movimenti di terra finalizzati alla realizzazione di opere e manufatti, come i cantieri di costruzione con movimento terra e gli impianti di lavorazione di inerti naturali<sup>111</sup>;

e) [...]

le acque di prima pioggia devono essere stoccate in un bacino a tenuta e, prima del loro scarico, opportunamente trattate, almeno con sistemi di sedimentazione accelerata o altri sistemi equivalenti per efficacia; se del caso, deve essere previsto anche un trattamento di disoleatura; lo scarico è soggetto al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5. Le stesse disposizioni si applicano alle acque di lavaggio. Lo stoccaggio delle acque di prima

*pioggia in un bacino a tenuta può non essere necessario in caso di trattamento in continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo. Le acque di seconda pioggia non sono trattate e non sono soggette ad autorizzazione allo scarico, tranne i casi di trattamento in continuo e/o di espressa volontà a trattarle da parte del titolare della superficie. In tali casi il recapito delle acque trattate di seconda pioggia può avvenire in fognatura nera o mista solo previo assenso del Gestore della rete fognaria. [...]*

Le aree destinate a parcheggi ed aree di manovra del PL n. 51 occupano una superficie pari a circa 3.798 mq (come agli atti, Tav.1 della pratica nr 6843, permesso di costruire n. 138/2008 del 16 ottobre 2008), quindi con superficie inferiore a 5000 mq non soggetta agli obblighi citati all'art.39.

L'area ricade all'interno dei casi citati al comma 5 lettera d) dello stesso articolo:

*“5. Per tutte le superfici diverse da quelle previste ai commi 1 e 3 le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, convogliate in condotte ad esse riservate, possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9. Nei casi previsti dal presente comma119, laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.”*

Nel caso in oggetto le acque pulite del tetto vanno in pozzo perdente, quelle dai parcheggi, peraltro in parte con superficie drenante, vanno parte in soprassuolo e parte nei pozzi perdenti.

Pur prendendo atto della normativa sopra citata,

considerato che le prime autorizzazioni alla realizzazione delle aree risalgono ai primi anni del 2000, ossia:

- C.E. n. 83/2003 del 29/04/2003;
- Variante in C.O., Permesso di Costruire n.199/2004 pratica edil. n. 6843 (Variante alla Concessione edilizia n.83/2003 del 29/04/2003);

considerato che l'intervento proposto non riguarda le aree esterne,

considerato soprattutto che tutte le aree esterne sono di proprietà del Comune di Rosà dal 2006,

si informa che l'interlocutore rispetto alla gestione delle acque dei piazzali non risulta più la ditta Intermedia SNC, **non avendo più le aree in disponibilità.**

#### **Caratterizzazione dell'impatto acustico**

4. Nella documentazione prodotta manca la valutazione l'analisi del traffico indotto in funzione dell'effettiva classificazione secondo la tabella 2 del DPR n. 142/2004 delle infrastrutture stradali percorse dai mezzi aziendali e privati leggeri e pesanti.

Tali livelli, anche come sommatoria degli effetti del traffico esterno alla futura attività saranno confrontati con i limiti delle infrastrutture stradali percorse dai mezzi di trasporto di cui sopra. A riguardo già si riscontrano potenziali criticità nei punti di misura P1 e P6, relative alle emissioni di rumore prodotte dal traffico attuale presente sulle strade afferenti l'area in analisi. Si ritiene opportuno verificare con rilievo fonometrico (di durata adeguata alla effettiva caratterizzazione dei livelli di emissione prodotti dalle sorgenti infrastrutture dei trasporti) in periodo diurno, i livelli di rumore residuo scorporati dalle emissioni stradali e non, presso i ricettori (anche di carattere non prettamente residenziale ma con funzione commerciale/terziario) prossimi all'area indagata posti in classe III, nonché i valori  $L_{eqA}$  e  $L_{95}$  orari più bassi (essendo in fascia di pertinenza stradale) riscontrati dal monitoraggio, che saranno usati per la verifica del livello differenziale presso i suddetti ricettori.

Si ponga inoltre, particolare attenzione alla verifica del criterio differenziale in funzione delle indicazioni suddette; indicando fin d'ora che dichiarazioni circa la verifica del criterio differenziale (da effettuare per indicazione normativa in ambiente interno) relative ai livelli presunti, calcolati per il confronto con il limite verificato a finestre chiuse non è accettato, bensì solo a finestre aperte che nel caso di effettiva impossibilità di accesso ai vani del fabbricato, può essere assimilato al calcolo in facciata più esposta alle emissioni sonore.

Di seguito alle valutazioni effettuate con gli approfondimenti riguardanti la richiesta di integrazioni di cui sopra, se si riscontrassero criticità legate all'attuale traffico caratterizzante l'area di indagine con conseguenti alterazioni di tali livelli, dovute agli incrementi del traffico veicolare indotto dalla attività, si indica l'opportunità di valutare delle possibili alternative concordate anche con l'amministrazione comunale specifiche ai percorsi prevalenti di collegamento al lotto aziendale, anche come sistemi di mitigazione dei livelli sonori prodotti dal traffico indotto, nei confronti dei ricettori impattati, a scopo di riportare nei limiti di norma (tabella 2 del DPR 142/2004) i suddetti valori di emissione sonora.

In merito a quanto richiesto sul tema dell'impatto acustico si rimanda al documento di approfondimento allegato alla presente e redatto dallo studio TM3 Ambiente srl.

Con ragionevole certezza si esclude che il progetto alteri il clima acustico attuale che risulta pessimo per la mancata programmazione a livello superiore (PTCP e PTRC) di viabilità alternative alla SS 47.

In ogni caso non andranno modificate le condizioni attuali, in quanto il progetto prevede esclusivamente il riutilizzo in unità commerciale del magazzino esistente.

#### ***Caratterizzazione dell'impatto sulla viabilità***

*5. La situazione relativa all'ingresso dalla S.S. 47, che non identifica in modo univoco e chiaro il percorso che i clienti devono intraprendere all'interno del lotto, deve essere potenziata, di concerto con la Polizia Locale (trattandosi di viabilità comunale); la segnaletica all'ingresso dalla S.S. 47 per indirizzare correttamente i veicoli una volta entrati nel lotto, prevedendo anche eventualmente isole direzionali.*

*6. Al fine di limitare l'interferenza dovuta all'aumento di veicoli dei clienti nel punto di ingresso dalla S.S. 47, si dovrà prevedere il potenziamento della segnaletica all'ingresso dalla S.S. 47 per indirizzare correttamente i veicoli una volta entrati nel lotto, prevedendo anche eventualmente isole direzionali.*

L'attuale accessibilità dalla statale è il frutto di modifiche concordate fra Comune di Rosà ed ANAS finalizzata a contenere il transito sulle strade comunali di Viale dei Tigli.

A tal proposito si cita il parere di ANAS del 29/08/2019 in cui l'Ente dopo aver esaminato la documentazione progettuale non ha riscontrato interesse specifico ai fini viabilistici.

*“Risposta al foglio n° 2019-PRVICLE-0045461(6) DEL 28/08/2019*

*Rif. CDG-0490596-A del 29/08/2019*

*Oggetto: S.S. n° 47 " Della Valsugana" km 37+000 Centro abitato di Rosa (VI).*

*Procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 152/2006 e ss.mm. e ii.*

*Ditta proponente : Intermedia S.n.c. di Rossoni Fabio & C.*

*Progetto di ampliamento della superficie di vendita con inserimento partner commerciale sito in via Mazzini, 91, Rosa (VI).*

*Facendo seguito alla nota di codesta Provincia di Vicenza n° 2019-PRVICLE-0045461(6) del 28/08/2019 assunta al prot. Compartimentale CDG-0490596-A del 29/08/2019, si comunica che dopo aver esaminato la documentazione progettuale relativa alla procedura VIA della Ditta Intermedia 5NC depositata presso i vostri archivi informatici on-line, non si è stato riscontrato interesse specifico ai fini viabilistici da parte di questo Ufficio in quanto l'immobile risulta ubicato all'interno del centro abitato di Rosa, formalmente delimitato in data 26/02/2008 per il quale vige lo specifico strumento urbanistico comunale.*

*In particolare, anche ai sensi dell'Alt. 28 del D.P.R. 16/12/1992 n° 445 "Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati" (Regolamento del Codice della Strada), per quanto attiene all'edificio oggetto della procedura di VIA in argomento, non essendo stati previsti lavori di ampliamento né di volumi, né di superfici scoperte e neppure modifiche alla viabilità di accesso allo stesso che possano a vario titolo interferire con la viabilità della S.S. n° 47 "della Valsugana", ma solo la redistribuzione di parte degli spazi interni del fabbricato esistente, con la presente si indica nell'Amministrazione comunale di Rosà, e nel suo Strumento Urbanistico, l'attore principe preposto alla gestione delle autorizzazioni edilizie relative all'immobile in parola.*

Con l'occasione si sottolinea che la proprietà è impegnata alla manutenzione del sistema viario dell'area, assieme ai proprietari delle altre unità del fabbricato nei termini esplicitati come da art. 6 – "Assunzione degli obblighi", nella "Convenzione per l'attuazione del Piano di lottizzazione n. 51 "Lunardon" Via Mazzini SS47" n 2013 di Rep. n. 00028 prot. Del 31 dicembre 2002 e successiva integrazione n. 2102 di Rep. n. 17763 prot. del 8 novembre 2004.

**Bassano del Grappa, ottobre 2019**

IL TECNICO INCARICATO



---

**Architetto CARMEN GAZZOLA**  
via Marzarotto 6 - 36061 Bassano del Grappa (VI) – Tel.3286823466  
E-mail: arch.carmen.gazzola@pec.it